

La proposta *Omnibus Package* per la rendicontazione di sostenibilità Analisi dello scenario in evoluzione

Abstract

La Commissione Europea il 26 febbraio 2025 ha reso nota la proposta *Omnibus Package* che modificherebbe la CSRD (Direttiva UE 2022/2464), per quanto riguarda alcuni obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità, e la CSDDD (Direttiva UE 2024/1760) sulla *due diligence* di sostenibilità. La proposta va nella direzione di una considerevole riduzione della platea di imprese obbligate, dell'estensione dei soggetti volontari e del rafforzamento della “*value cap chain*” della catena del valore. L'informativa intende guidare il lettore in una disamina critica dei punti di forza e di debolezza dell'*Omnibus Package* e propone alcune considerazioni aperte sul probabile scenario futuro, all'indomani dell'adozione dell'*Omnibus*, rispetto al quadro normativo generale.

Sommario

Introduzione. La modifica del perimetro dell'obbligo soggettivo. Gli altri punti dell'*Omnibus package*. La semplificazione dei *datapoint* degli ESRS. Lo slittamento di due anni per i soggetti obbligati CSRD e più tempo per la CSDDD. Tassonomia ambientale e segnalazione facoltativa dei KPI. PMI e valutazione del merito creditizio. Punti di forza e di debolezza, proposte.

A cura di:

Monica Peta, Angeloantonio Russo

Informativa Reporting di Sostenibilità n. 13 – Marzo 2025

Area: Sviluppo Sostenibile (Reporting, Consulenza, Formazione)

Commissione Reporting di Sostenibilità

Consigliere Delegato: Gian Luca Galletti

Presidente: Angeloantonio Russo

Introduzione

Il 26 febbraio 2025 la Commissione Europea ha reso nota la proposta *Omnibus Package* che modificherebbe la CSRD (Direttiva UE 2022/2464), per quanto riguarda alcuni obblighi di rendicontazione sulla sostenibilità, e la CSDDD (Direttiva (UE) 2024/1760) sulla *due diligence* di sostenibilità.

Si ricorda che la CSRD, entrata in vigore il 5 gennaio 2023 e recepita in Italia con il D. Lgs. 125/2024:

- mira a rafforzare e modernizzare i requisiti di rendicontazione della sostenibilità societaria attraverso modifiche alla Direttiva contabile, alla Direttiva sulla trasparenza, alla Direttiva sulla revisione contabile e al Regolamento sulla revisione contabile. Ciò con l'univoco obiettivo di garantire che gli *stakeholder*, in particolare gli investitori e finanziatori, abbiano le informazioni di cui hanno bisogno per comprendere e gestire rischi, impatti e opportunità, reali e potenziali, a cui sono esposte le imprese (ad esempio, i rischi legati al cambiamento climatico e al rispetto dei diritti umani);
- richiede alle imprese di comunicare le informazioni sulla sostenibilità secondo gli *European Sustainability Reporting Standards* (ESRS) adottati dalla Commissione Europea con Regolamento Delegato UE 2023/2772 (dicembre 2023) e con applicazione dal 1° gennaio 2024.

Nel mentre, lo scenario geopolitico globale è mutato. La Commissione Europea ha ritenuto opportuno accogliere le istanze di chi ha messo in evidenza il peso dei costi necessari affinché l'impresa

possa essere *compliant* alla direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità e alla due diligence di sostenibilità.

Si ricorda che la Direttiva sulla due diligence di sostenibilità (CSDDD) è entrata in vigore il 25 luglio 2024, con la finalità di garantire che le aziende che operano nel mercato unico dell'UE possano contribuire al raggiungimento dell'obiettivo per l'Unione Europea di transizione verso un'economia sostenibile e climaticamente neutra, mettendo in atto sistemi di governance e gestione adeguati, e adottando misure appropriate per identificare e affrontare gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente derivanti dalle proprie attività, dai prodotti e servizi, nonché dalla catena del valore, a monte e a valle.

Se la proposta UE verrà adottata dal Parlamento Europeo, il quadro normativo sulla rendicontazione di sostenibilità potrebbe mutare considerevolmente: rispetto a quanto previsto dalla CSRD, si ridurrebbe il perimetro dell'obbligo di rendicontazione e, di contro, si tornerebbe a estendere la rendicontazione su base volontaria; si rafforzerebbe, inoltre, il *value cap chain* della catena del valore. Con quali effetti? È utile porsi alcune domande.

L'*Omnibus Package* consentirebbe alle imprese di applicare volontariamente la rendicontazione di sostenibilità e tassonomia su larga scala, sollevandole dal peso dei costi di *compliance*? Quali sarebbero gli impatti rispetto alle normative sulla finanza sostenibile? Quali potrebbero essere gli impatti rispetto l'attività di *assurance* in capo al revisore legale di sostenibilità?

La presente informativa, senza la pretesa di essere esaustiva, propone al lettore una disamina delle principali modifiche della

proposta europea per tracciare alcune indicazioni per gli addetti ai lavori e le imprese.

La modifica del perimetro dell'obbligo soggettivo

La CSRD è attualmente programmata per essere applicata agli enti di interesse pubblico (EIP), alle grandi imprese, alle PMI quotate e alle imprese madri di grandi gruppi, nonché agli emittenti che appartengono a queste categorie di imprese. Come ormai noto, l'entrata in vigore dell'obbligo¹ segue il criterio di gradualità e proporzionalità:

- nella **prima ondata** sono interessate i grandi EIP con più di 500 dipendenti, che presentano la dichiarazione di sostenibilità per la prima volta nel 2025 per l'anno finanziario 2024;
- nella **seconda ondata** le altre grandi imprese devono presentare la dichiarazione CSRD nel 2026 per l'anno finanziario 2025;
- nella **terza ondata** le PMI quotate devono presentare la relazione nel 2027 per l'anno finanziario 2026, con l'opzione di posticipare l'obbligo al 2028;
- nella **quarta ondata** alcune imprese extra UE che svolgono attività nel territorio dell'Unione al di sopra di determinate soglie devono presentare la relazione nel 2029 per l'anno finanziario 2028.

In tale contesto consolidato con il recepimento della CSRD, l'*Omnibus Package* propone:

- l'innalzamento delle soglie dimensionali dell'obbligo:

rientrerebbero, dunque, nell'obbligo di rendicontazione gli **EIP** e le **grandi imprese con più di mille dipendenti**. Ciò andrebbe a ridurre sostanzialmente il perimetro delle imprese obbligate sia nella prima ondata che nella seconda ondata;

- In linea con la semplificazione dei *requirements* di tassonomia ambientale, un **approccio opt-in**, in base al quale le grandi imprese con più di mille dipendenti e un fatturato netto non superiore a 450 milioni di euro, che dichiarano che le loro attività sono allineate o parzialmente allineate alla tassonomia europea, devono divulgare il fatturato e il CapEx e possono scegliere se divulgare l'OpEx.

Gli altri punti dell' *Omnibus Package*

Coerentemente con il nuovo perimetro soggettivo dell'obbligo, l'*Omnibus Package* comprende:

1. la pubblicazione di un **nuovo standard volontario** (VSME) da adottarsi con atto delegato (e non documento volontario) destinato alle imprese che rendicontano le informazioni di sostenibilità volontariamente;
2. l'innalzamento del "value cap chain" che limita il numero delle informazioni massime che possono essere richieste ai soggetti volontari e alla catena del valore (con la previsione che il limite sarebbe applicabile non solo alle PMI ma anche alle grandi imprese non obbligate). Il limite verrebbe definito dal nuovo standard volontario VSME;
3. la sospensione degli standard settoriali (sul punto è utile tener

¹ Cfr. IRS 1/2024.

presente che i GRI già includono gli standard settoriali per i settori ad alto rischio);

4. l'eliminazione della previsione del passaggio graduale dalla *limited assurance* alla *reasonable assurance*.

La semplificazione dei *datapoint* degli Standard ESRS

Come detto, la CSRD ha introdotto l'obbligo di rendicontare le informazioni di sostenibilità in "conformità" agli standard o principi di rendicontazione ESRS². I principi dettano gli obblighi di informativa o *disclosure* declinati nei singoli *datapoint*.

Ad esempio, nel descrivere le caratteristiche della forza lavoro (obbligo d'informativa S1-4), uno dei *datapoint* indica che l'impresa deve rendicontare l'informazione in formato tabellare disaggregando il numero complessivo dei dipendenti per genere.

La "conformità" è misurata non solo dal rispetto al singolo obbligo d'informativa, ma anche al tipo di *datapoint*: narrativa, piuttosto che tabella o KPI. Sotto questo profilo i *datapoint* sono fin da subito apparsi complessi, numerosi e in taluni casi ridondanti.

Di conseguenza, la riduzione della granularità dei *datapoint* sicuramente è auspicabile e conveniente per favorire l'economicità del processo di rendicontazione e della raccolta delle informazioni.

Al riguardo, dunque, è da accogliere positivamente la proposta dell'*Omnibus Package* di:

- ridurre in modo sostanziale il numero dei data point obbligatori;
- rimuovere quelli ritenuti meno importanti per la rendicontazione delle informazioni generali;
- dare priorità ai dati quantitativi rispetto a quelli narrativi;
- distinguere tra data point obbligatori e volontari, senza pregiudicare l'interoperabilità tra gli standard e la valutazione della "materialità" di ogni impresa.

Lo slittamento di due anni per i soggetti obbligati CSRD e più tempo per la CSDDD

Tra gli altri punti l'*Omnibus Package* propone lo slittamento dell'entrata in vigore dell'obbligo di rendicontazione di due anni per i soggetti obbligati secondo l'attuale framework normativo. In particolare, lo slittamento dell'obbligo interesserebbe:

- le grandi imprese che non sono EIP (che hanno più di 500 dipendenti nonché grandi imprese con un massimo di 500 dipendenti)
- le imprese che non sono EIP e che sono controllanti di grandi gruppi con più di 500 dipendenti;
- le imprese che sono controllanti di grandi gruppi fino a 500 dipendenti;
- le PMI quotate, istituti di credito piccoli e non complessi e imprese di assicurazione e riassicurazione captive (imprese rientranti nella terza ondata).

Lo spostamento delle date si renderebbe necessario per il riallineamento della rendicontazione dell'impresa obbligate e

² Cfr IRS 2

volontarie secondo l'*Omnibus*, in virtù del nuovo perimetro dell'obbligo.

Parallelamente, la Commissione ha previsto la proposta di posticipare la scadenza di recepimento da parte degli stati membri della direttiva CSDDD, fissando la nuova scadenza a luglio 2028, e prevedendo l'adozione anticipata di Linee guida operative a luglio 2026. Questo approccio graduale favorirebbe un approccio alla norma più efficace e agevole per le aziende.

Tassonomia ambientale e segnalazione facoltativa KPI

L'*Omnibus Package* propone alcune semplificazioni riguardo ai criteri di identificazione di un'attività ecosostenibile. Per comprendere la portata di tali semplificazioni è opportuno ricordare che la rendicontazione dei temi materiali ambientali secondo gli ESRS E, a differenza dei GRI, integra i *requirements* del Regolamento europeo 852/2020, o Tassonomia ambientale³.

In breve, la tassonomia è uno strumento di *accountability* aziendale volto a individuare le attività economiche "ecosostenibili" e a contrastare il fenomeno di *greenwashing*. L'articolo 8 disciplina la trasparenza delle dichiarazioni di sostenibilità sia delle imprese finanziarie che non finanziarie. In particolare, le imprese non finanziarie comunicano:

- la quota del loro fatturato proveniente da prodotti o servizi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili (c.d. attività allineate);
- la quota delle loro spese in conto capitale CapEx e la quota delle spese operative OpEX relativa ad attivi o processi associati ad attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi degli articoli 3 e 9.

L'articolo 3, nello specifico, individua i criteri di ecosostenibilità delle attività economiche. Un'attività economica è ecosostenibile quando:

- a) contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali di cui all'articolo 9 del Regolamento;
- b) non arreca un danno significativo (*Do No Significant Harm, DNSH*) a nessuno degli altri obiettivi ambientali (art. 17);
- c) è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia (art. 18) con riferimento alle procedure atte a garantire l'allineamento dell'attività con le linee guida dell'OCSE e i Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;
- d) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea.

Ciò sotto il profilo pratico si concretizza in un'attività di *screening* attraverso la quale l'impresa identifica se l'attività economica è di transizione, abilitante o semplicemente allineata.

³ Cfr IRS 12

Detta attività sottintende un processo in tre step. L'impresa:

1. individua quali delle proprie attività economiche possono essere associate alla Tassonomia, attraverso il confronto tra le attività economiche elencate nel *Climate Delegated Act* e i dati relativi al *Turnover*, *CapEx* e *OpEx*;
2. valuta se l'attività contribuisce in maniera sostanziale al raggiungimento di almeno uno degli obiettivi ambientali e, allo stesso tempo, non arreca un danno significativo (DNSH) a nessuno degli altri obiettivi ambientali, nonchè rispetta le garanzie minime di salvaguardia. In tali casi, tale attività è allineata alla Tassonomia (attività allineata);
3. verifica se il perseguimento degli obiettivi ambientali impongono di attuare dei cambiamenti sostanziali rispetto all'esistente livello di performance ambientale (attività di transizione o attività abilitante).

A titolo meramente esemplificativo, per un'azienda che offre servizi IT, lo *screening* delle attività economiche svolte nell'esercizio 2024 combinato con il calcolo dei KPI, fatturato, *CapEx* e *OpEx*, può rivelare che:

- l'attività di elaborazione dati e *hosting* (attività principale) è attività ammissibile per la tassonomia e sostenibile per il contributo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali: clima, acqua, biodiversità, e non arreca un danno

significativo agli obiettivi di sostenibilità;

- l'attività di trasporto con motociclette è attività ammissibile dalla Tassonomia, ma per l'impresa non allineata;
- si distinguono dalle precedenti le altre attività non ammissibili per la Tassonomia.

La proposta semplificativa dell'*Omnibus* (che prevede per talune imprese la facoltà di segnalare solo alcuni KPI) andrebbe in direzione della standardizzazione del suddetto processo.

Si tratta di un tipo di semplificazione che, seppure agevolerebbe l'impresa, di fatto svuoterebbe di rigore scientifico e comprometterebbe la capacità dei criteri di tassonomia di prevenire efficacemente i danni ambientali significativi, riducendo l'efficacia complessiva della Tassonomia ambientale e creando un disallineamento sul mercato tra imprese che applicano i criteri di tassonomia e imprese che possono scegliere di adottare il processo semplificato.

PMI e valutazione del merito creditizio

Per evitare oneri eccessivi per le PMI nel dimostrare l'allineamento alla tassonomia ai propri istituti di credito, l'*Omnibus* propone di escludere i prestiti alle PMI dalla valutazione del *Green Asset Ratio* (GAR), che misura la quota di attività allineate alla tassonomia rispetto alle attività totali coperte nel portafoglio corrente (*stock* GAR) e futuro (flusso

GAR) di un istituto di credito, indipendentemente dalla loro credibilità per gli aspetti ambientali.

Questo punto tuttavia dovrà conciliarsi con il Pillar 3 e con la richiesta di informativa da parte di altri operatori della catena del valore, che chiedono alle PMI di verificare l'allineamento alla tassonomia.

Così letto il punto della proposta, porterebbe a pensare che la tassonomia diventerebbe un vantaggio competitivo per le imprese che non si avvalgono delle semplificazioni.

Punti di forza e di debolezza, proposte

La proposta dell'*Omnibus Package* è attualmente al vaglia del Parlamento e del Consiglio europeo.

Rispetto al quadro generale e alla finalità iniziale dell'attività tecnica legislativa della CSRD (durata dieci anni), l'*Omnibus* rischia di svuotare di significato le norme di rendicontazione europee. A partire dalla modifica sostanziale della platea dei soggetti obbligati, all'impegno iniziale in direzione della trasparenza informativa, fino alla comparabilità delle informazioni di sostenibilità.

In più, bisogna dire che la segnalazione facoltativa della tassonomia per determinate imprese favorirebbe un trattamento discriminatorio da parte di banche e finanziatori.

Allo stesso modo, verrebbe rafforzata la rendicontazione volontaria a discapito dell'uniformità del processo di rendicontazione per tutte imprese e verrebbe svuotato di significato e disattesa la finalità di un unico standard europeo, giacché le imprese non obbligate e che già applicavano i GRI potranno trovare conveniente continuare a utilizzare detti principi internazionali.

Da ultimo, verrebbe svilita l'attestazione del revisore legale di sostenibilità a favore di altre norme o, in generale, del mercato delle certificazioni.

Sul piano concreto per le imprese dotate di una funzione di risk management la corretta pianificazione (in cui è già insito l'aspetto della materialità finanziaria delle politiche e delle azioni dell'impresa) non può prescindere dall'analisi dei rischi, impatti e opportunità legati agli aspetti ambientali, sociali e governance dell'impresa. C'è da dire che, sul punto, di fatto la CSRD non ha aggiunto nulla di nuovo, se non garantire l'applicazione di processi uniformi per l'analisi della doppia rilevanza, doppia materialità e *due diligence*.

Ciò che invece si ritiene auspicabile, seppure non siano ancora note le modalità, è la proposta di semplificazione dei *datapoint*, senza compromettere l'interoperabilità tra principi obbligatori e volontari.

In ultimo e a conclusione, è bene dire che in primo luogo non possono ritenersi vantaggiose misure di indebolimento della

CSDDD, se ciò significherebbe consolidare il rischio che le multinazionali continuino a scegliere supply chain *low cost* a svantaggio di PMI e intere filiere virtuose.

In secondo luogo, è altresì necessario sottolineare che la proposta *Omnibus Package* è a oggi una proposta che deve seguire il proprio iter normativo, sia a livello Europeo sia a livello nazionale. Ne consegue che l'impianto normativo esistente non è da considerarsi ancora modificato. Non si è in grado di affermare se questa possa essere considerata una visione ottimistica o pessimistica.

L'invito per imprese e professionisti è di monitorare con attenzione l'evoluzione della normativa, al fine di continuare a costruire una struttura in grado di rispondere prontamente al cambiamento, normativo e competitivo, che sicuramente rappresenta un dato di fatto. Ben vengano, dunque, le semplificazioni, ma non si perda il lavoro di anni fatto da tutti per citarne alcuni, istituzioni, imprese, professionisti, università).



Informativa Reporting di Sostenibilità n. 13 – Marzo 2025

Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

Commissione Reporting di Sostenibilità

Presidente: Angeloantonio Russo
Galletti

Consigliere Delegato: Gian Luca

Componenti: Fabrizio Acerbis, Ciro Armigero, Pier Paola Caselli, Fabio Ciocca, Francesco Cocci, Lorella Di Filippo, Maria Cristina Gagliardi, Ettore Guarini, Roberto Ianni, Massimo Ianni, Raffaele Ianuario, Rossella Leopizzi, Gianluigi Longhi, Lorenzo Magrassi, Andrea Meucci, Stefania Milanese, Angelo Mongiò, Luca Nardoni, Elisabetta Pallotti, Monica Peta, Emmanuela Saggese, Fabrizio Salusest, Michela Sopranzi, Enzo Tucci